



D.M. 5152/204

Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri, e in particolare gli articoli 102, 103 e 108;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sul lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

VISTO l'articolo 21 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2014, che individua e trasferisce alla Scuola nazionale dell'amministrazione le risorse finanziarie e strumentali ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge n. 90 del 2014;

VISTO il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 15 giugno 2017, n. 5110/1145, concernente l'articolazione e i contenuti dei corsi di cui all'articolo 102, primo comma, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonché le modalità di valutazione della partecipazione dei funzionari diplomatici ai predetti corsi;

VISTA la circolare del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 1 del 18 aprile 2019, recante le istruzioni per l'attuazione del lavoro agile, in applicazione dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n.124;

VISTO il Piano organizzativo del lavoro agile 2021 adottato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale secondo quanto previsto dall'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n.124, come modificato dall'articolo 263, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTO il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 17 dicembre 2021, che individua gli uffici di secondo livello dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

CONSIDERATO che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale tiene conto dei risultati dei corsi previsti dall'articolo 102, primo

comma, ai fini della conferma in ruolo dei segretari di legazione in prova e della promozione al grado di consigliere d'ambasciata;

CONSIDERATA la rilevanza delle competenze trasversali, manageriali e comportamentali per la formazione e lo sviluppo professionale del personale del MAECI inserito nella carriera diplomatica;

CONSIDERATA l'esigenza di favorire la conciliazione degli impegni di servizio con le attività di formazione del personale, anche attraverso il ricorso alla didattica a distanza, ove utile e possibile;

SENTITO il Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione;

DECRETA

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto regola l'articolazione e i contenuti dei corsi di cui all'articolo 102, primo comma, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonché le modalità di valutazione della partecipazione dei funzionari diplomatici ai predetti corsi.

2. I predetti corsi sono organizzati dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (di seguito, "SNA"), con cui l'Unità per la formazione della Direzione generale per le risorse e l'innovazione (di seguito, "Unità per la formazione") collabora a tal fine.

Articolo 2

Corso di formazione professionale per segretari di legazione in prova

1. Per l'intera durata del corso di formazione professionale di cui all'articolo 102, primo comma, lettera a), del d.P.R. n. 18 del 1967, i segretari di legazione in prova sono assegnati in servizio all'Unità per la formazione.

2. Il corso dura 9 mesi ed è articolato come segue:

- a) una sessione di orientamento iniziale di almeno due settimane da svolgersi presso il MAECI e comprendente esercitazioni pratiche sulle principali attività che i segretari di legazione in prova saranno chiamati a svolgere negli uffici;
- b) una sessione di formazione professionale di circa 150 ore, organizzata dalla SNA e centrata sull'acquisizione di competenze trasversali, manageriali e comportamentali e sull'approfondimento di temi di prioritario interesse

dell'amministrazione, con prove di valutazione continua durante lo svolgimento della sessione;

c) un periodo di applicazione pratica in almeno una direzione generale o servizio;

d) quattro settimane di applicazione nella rete diplomatico-consolare oppure in altre amministrazioni dello Stato o in organizzazioni internazionali.

3. Possono rientrare nel percorso formativo: visite di studio presso organismi internazionali, imprese, altri enti; lo svolgimento di compiti di funzionario di collegamento per eventi internazionali; la partecipazione a conferenze o attività formative promosse anche da altre amministrazioni.

4. La frequenza del corso è obbligatoria e le assenze sono registrate come tali indipendentemente dal loro titolo. I segretari di legazione in prova, che non hanno frequentato almeno l'80% delle ore di formazione, non hanno svolto le connesse prove di valutazione continua di cui al comma 2, lettera b), o non hanno svolto i prescritti periodi di applicazione, non sono ammessi alla valutazione di cui al comma 7, e seguono il primo corso successivo fino al raggiungimento della predetta soglia.

5. I segretari di legazione in prova i quali, per qualsiasi motivo che comporta la sospensione del periodo di prova, non hanno frequentato il corso di formazione nella misura minima indicata al comma 2, portano a termine il percorso formativo obbligatorio nell'ambito del primo corso successivo alla riassunzione in servizio, fermo restando l'obbligo di completare il periodo di prova, previsto dall'articolo 103, primo comma, del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18.

6. Al termine di ogni corso, per l'istruttoria del giudizio di idoneità previsto dall'articolo 103, secondo comma, del d. P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, il Direttore generale per le risorse e l'innovazione nomina, con proprio decreto, una commissione presieduta dal capo dell'Unità per la formazione e composta da due funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di legazione. Le funzioni di segretario sono attribuite a un funzionario diplomatico in servizio nella Direzione generale per le risorse e l'innovazione.

7. La commissione di cui al comma 6 formula al Consiglio di amministrazione del Ministero una proposta motivata di giudizio per ciascun partecipante, sulla base degli elementi di valutazione che l'Unità per la formazione acquisisce, autonomamente e dalla SNA, per le sessioni di cui al comma 2, lettere a) e b), e dalle strutture di applicazione per le attività di cui al comma 2, lettere c) e d), nonché di ogni ulteriore elemento di giudizio comunque in possesso dell'Unità per la formazione.

Articolo 3

Corso di aggiornamento per consiglieri di legazione

1. L'Unità per la formazione convoca ogni anno i funzionari che devono frequentare il corso di aggiornamento per consiglieri di legazione. I funzionari sono individuati

tra quelli in servizio a Roma per tutta la durata del corso oppure in servizio presso il Servizio europeo per l'azione esterna (di seguito, "SEAE") o organizzazioni internazionali. E' attribuita priorità ai funzionari con maggiore anzianità nel grado e, in subordine, a quelli rientrati da più tempo nell'amministrazione centrale.

2. Il corso dura almeno 6 mesi e prevede:

a) almeno 100 ore di formazione, erogate prevalentemente mediante il ricorso alla didattica a distanza, e così articolate:

- 1) sessioni di aggiornamento su temi di prioritario interesse per l'amministrazione;
- 2) moduli formativi volti a favorire lo sviluppo delle capacità dirigenziali e delle competenze trasversali e comportamentali dei partecipanti, organizzati dalla SNA con prove di valutazione continua durante lo svolgimento dei moduli;
- 3) visite di studio ad organismi internazionali, imprese e altri enti, nonché partecipazione a conferenze o ad attività formative promosse anche da altre amministrazioni;

b) realizzazione di un sintetico lavoro originale utile per il servizio: l'argomento e la forma sono individuati dall'Unità per la formazione sentiti i partecipanti al corso;

c) per una quota di consiglieri di legazione partecipanti a ciascun corso può essere previsto, in alternativa a quanto disposto dalla lettera b), lo svolgimento di un periodo di tirocinio di circa tre mesi presso strutture esterne al MAECI (enti pubblici o organismi internazionali, organi di stampa, imprese) oppure la partecipazione a corsi di formazione specialistica, erogati da atenei o da enti esterni.

3. La frequenza del corso è obbligatoria e le assenze sono registrate come tali indipendentemente dal loro titolo. I consiglieri di legazione che non hanno frequentato almeno l'80% delle ore di formazione, che non hanno svolto le prove di valutazione continua di cui al comma 2, lettera a), o che non hanno svolto una delle attività previste dal comma 2, lettere b) e c), non sono ammessi alla valutazione di cui al comma 6 e seguono il primo corso successivo fino al raggiungimento della predetta soglia. Nel caso di interruzioni della frequenza per cause di servizio o per sospensione del periodo di servizio, i consiglieri di legazione completano il percorso formativo obbligatorio nell'ambito del corso di aggiornamento seguente.

4. Il nulla osta del SEAE o dell'organizzazione internazionale è requisito per la partecipazione al corso dei consiglieri di legazione ivi in servizio. I predetti possono frequentare le attività formative di cui al comma 2, lettera a), mediante modalità di partecipazione a distanza.

5. Al termine di ogni corso, il Direttore generale per le risorse e l'innovazione, con proprio decreto, nomina una commissione, presieduta dal capo dell'Unità per la formazione e composta da due funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata. Le funzioni di segretario sono attribuite a un funzionario diplomatico di grado non inferiore a consigliere di legazione.

6. La commissione di cui al comma 5 esprime un parere, acquisito al fascicolo personale degli interessati, circa il profitto conseguito da ciascun partecipante al corso sulla base dei seguenti elementi:

a) valutazione che l'Unità per la formazione acquisisce dalla SNA per i moduli formativi di cui al comma 2, lettera a);

b) lavoro originale di cui al comma 2, lettera b), oppure giudizio finale del corso di formazione specialistica di cui al comma 2, lettera c) oppure valutazione delle strutture presso cui i funzionari hanno svolto il periodo di tirocinio al comma 2, lettera c);

c) ogni ulteriore elemento di giudizio comunque in possesso dell'Unità per la formazione.

Articolo 4

Disposizioni transitorie e finali

1. Il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 15 giugno 2017, n. 5110/1145 cessa di applicarsi.

2. I corsi iniziati alla data di adozione del presente decreto restano regolati dalla disciplina previgente.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.